

SCHEMA

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE

In data _____ nella sede del Settore Progetti Strategici e Ambiente in San Marco n. 4023 – 30124, Venezia.

TRA

1.COMUNE DI VENEZIA, nella persona di _____,
Direttore della Direzione , con sede a San Marco 4023 Venezia, Codice Fiscale n.00339370272 - di seguito denominato **Comune**;

E

2.VERITAS S.P.A. nella persona del rappresentante legale _____
con sede in Venezia, Santa Croce 489, iscrizione al Registro delle imprese di Venezia e codice fiscale n. 03341820276, REA n. 300147 con capitale sociale 110.973.850,00 € int vers. - di seguito denominata **Gestore**;

Premesso che

- Veritas s.p.a. è una società multiutility per azioni a capitale interamente pubblico di proprietà anche del Comune di Venezia, con oggetto sociale lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali in materia di servizi idrici, ambientali, energetici, funerari, urbani e territoriali ed inoltre in materia di servizi industriali al territorio, di servizi di pulizie in genere nonché in materia di servizi di somministrazione dell'energia elettrica;

- I rapporti generali fra Comune e Gestore s.p.a. sono regolati dal contratto di servizio generale approvato con deliberazione della G.C. n. 283 del 15 marzo 2002, successivamente aggiornato con deliberazione della G.C. n. 421 del 31 maggio 2002 e stipulato in data 12 maggio 2003, rep. r. 128723, fatto salvo quanto previsto nel disciplinare tecnico;

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. del è stato approvato l'affidamento al Gestore del servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale ed approvate le linee guida del disciplinare tecnico;

- Ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con D.C.C. n 16/2013 (art. 26) è demandato alla Giunta Comunale l'approvazione del disciplinare tecnico sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio Comunale;

INDICE	titoli
1)	Durata
2)	Oggetto del presente disciplinare
3)	Descrizione delle attività e modalità di esecuzione
4)	Compensazione economica
5)	Condizioni di erogazione e standard del servizio
6)	Divieto di cessione a terzi
7)	Modalità di gestione
8)	Adempimenti contrattuali
9)	Responsabile tecnico del servizio
10)	Strumenti di controllo
11)	Inadempienze, sanzioni e penali
12)	Modifiche, aggiornamenti e rinnovi
13)	Controversie
14)	Risoluzione del disciplinare
15)	Recesso
16)	Regolazione dei rapporti fra Comune e Gestore
17)	Privacy
18)	Spese
19)	Elezione del domicilio

art. 1 Durata

La durata del presente disciplinare è fissata in 5 anni a decorrere dal 1 dicembre 2019 fino al 30 novembre 2024.

art. 2 Oggetto del presente disciplinare

Il presente disciplinare ha ad oggetto il servizio di derattizzazione e disinfestazione del suolo pubblico comunale, delle aree verdi ed edifici pubblici di proprietà del Comune. Gli animali oggetto del servizio sono quelli di importanza igienico-sanitaria, quali i ratti ed alcuni invertebrati (ad esempio zanzare, imenotteri pungitori, blatte etc).

Il servizio comprende anche la disinfezione e lo sgombero dei locali nelle situazioni di pregiudizio igienico sanitario e la rimozione, il trasporto e lo smaltimento di animali morti ritrovati in suolo pubblico.

Art. 3 Descrizione delle attività e modalità di esecuzione

Il Gestore s'impegna ad agire nel rispetto di tutte le norme statali, regionale e comunali vigenti in materia. Tutte le operazioni/attività devono essere compiute secondo le metodologie tecniche e conoscitive più avanzate, prestando la necessaria attenzione alla tutela della salute e igiene pubblica.

Per derattizzazione e disinfestazione, s'intende l'insieme delle azioni attuate per ottenere la rapida riduzione del numero di animali divenuti infestanti nei confronti dell'uomo, di altri animali o di attività umane.

Derattizzazione

L'attività di derattizzazione consiste nella prioritaria verifica dei macrofocolai e la ricerca di nuovi focolai primari, procedendo con l'avvio di quelle operazioni volte al controllo ed alla risoluzione della problematica.

Durante i lavori per la ricerca dei focolai, il Gestore, oltre alle proprie tecnologie, deve utilizzare le indicazioni delle segnalazioni ricevute, i risultati dei trattamenti e i dati che l'Azienda sanitaria mette a disposizione.

Il ciclo degli interventi di derattizzazione è soggetto a programmazione a cura del Gestore da inviarsi al Comune per l'approvazione, prima dell'avvio delle operazioni.

Nel programma d'intervento devono essere elencate, a livello operativo, le modalità di azione, il numero di personale impegnato e la relativa qualifica professionale, i metodi di utilizzazione e la tipologia dei prodotti, i mezzi operativi e le attrezzature utilizzate.

Il ciclo degli interventi di derattizzazione deve essere svolto prevalentemente nel periodo autunno – inverno, in cui la popolazione murina si rifugia nelle tane di svernamento, solitamente a ridosso delle abitazioni ed è alla massima densità ecologica.

Nel periodo primaverile ed estivo, il servizio è orientato nella prioritaria verifica e trattamento dei macrofocolai conosciuti, garantendo comunque i controlli nelle

strutture sensibili comunali (ad es. istituti scolastici).

Disinfestazione

L'attività di disinfestazione consiste nella prioritaria verifica dei macrofocolai e nel trattamento dei focolai larvali d'infestazione su tutto il territorio pubblico del Comune di Venezia.

Durante i lavori per la ricerca dei focolai, il Gestore, oltre alle proprie tecnologie, deve utilizzare le indicazioni delle segnalazioni ricevute, i risultati dei trattamenti e i dati che l'Azienda sanitaria mette a disposizione.

Qualora il Gestore individui dei focolai larvali prima dei trattamenti, ne trasmette immediatamente i dati al Comune, che conferirà con l'Azienda sanitaria per i provvedimenti conseguenti.

Il piano d'intervento mirato al controllo delle zanzare è rivolto principalmente alla lotta delle forme larvali (interventi larvicidi) nelle caditoie stradali delle aree pubbliche (ambiente privilegiato per lo sviluppo della zanzara tigre e della zanzara comune) e, in via eccezionale, può essere rivolto a trattamenti adulticidi finalizzati all'abbattimento delle alate.

I trattamenti larvicidi devono iniziare dal mese di aprile e si devono ripetere in base ai tempi di efficacia del prodotto descritti nell'apposita scheda tecnica per garantire la copertura antilarvale nella stagione primaverile - estiva fino ad ottobre/novembre. Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti devono essere opportunamente conservate e esibite a richiesta del Comune e dell'Azienda sanitaria.

Il ciclo degli interventi di disinfestazione è soggetto a programmazione a cura del Gestore da inviarsi al Comune per l'approvazione, prima dell'avvio delle operazioni. Nel programma di intervento devono essere elencate, a livello operativo, le modalità di azione, il numero di personale e la relativa qualifica professionale, i metodi di utilizzazione e la tipologia dei prodotti biocidi, i mezzi operativi e le attrezzature utilizzate per gli interventi.

Nel programma di interventi devono essere previsti i trattamenti larvicidi che interessano il territorio comunale.

I trattamenti adulticidi devono essere ridotti al minimo ed effettuati solo in condizioni di emergenza su indicazione del Comune e dall'Azienda sanitaria, laddove la popolazione di zanzara raggiunga densità insopportabili .

Nel caso di situazioni di emergenza sanitaria, gli interventi dovranno essere effettuati secondo le indicazioni previste nelle Linee guida regionali.

Qualora gli interventi di disinfestazione siano eseguiti in scuole o parchi pubblici deve essere valutato con il responsabile tecnico la possibilità di interdire l'accesso alle aree in cui sarà eseguito il trattamento.

Il Gestore deve provvedere alla stampa e all'installazione in luoghi ben visibili di apposita cartellonistica, necessaria alla corretta informazione dei cittadini.

Luoghi d'intervento

Il servizio di derattizzazione e disinfestazione deve essere eseguito su tutte le aree pubbliche del Comune di Venezia, dove sia possibile l'accesso, nella massima sicurezza possibile nei confronti dell'uomo e degli animali non target .

I luoghi oggetto d'intervento sono quelli pubblici di competenza comunale, comprese le aree verdi e il suolo pubblico mappati in allegato b1), in particolare :

- zone dei mercati rionali ed ambulanti;
- giardini pubblici ed aree verdi pubbliche;
- pavimentazione pubblica (ad esclusione delle aree adibite a cantiere),
- nelle aree di conferimento, deposito e raccolta dei rifiuti urbani;
- nelle aree pubbliche in prossimità dei canali/fiumi di competenza comunale
- fossati e canalette di competenza comunale;
- parchi San Giuliano e Albanese (gestiti dall'Istituzione il Bosco e Grandi Parchi) ;
- strutture pubbliche di competenza comunale (istituti scolastici, asili, materne, nidi, scuole, strutture sociali, uffici comunali, ecc.)

Sono esclusi:

- aree e immobili privati ;
- immobili e/o giardini comunali ed aree sportive dati in affitto e/o in concessione a terzi;
- immobili e scoperti gestiti da istituzioni/fondazioni comunali o enti non comunali;
- centri dove avviene la cottura, la preparazione e il confezionamento di alimenti in cui si applica la normativa specifica in materia (ex HACCP ovvero i regolamenti CE - CE 852/04, 853/04, 854/04, 882/04 e ss.mm.ii.).

Per aree verdi pubbliche s'intendono quelle zone, a utilizzo pubblico, la cui manutenzione, cura e spazzamento compete alla ditta individuata dal Comune.

Possono essere interessate aree pubbliche diverse dalle precedenti nei casi di comprovata necessità e/o urgenza su richiesta del Comune.

Descrizione delle attività:

- **Attività ordinaria** consiste in interventi giornalieri di prevenzione e sorveglianza su tutti i siti pubblici:
 - derattizzazione: campagna di monitoraggio delle aree critiche per la presenza di ratti ed esecuzione di interventi di controllo diretto mediante impiego di rodenticidi sulle aree pubbliche del Comune di Venezia interessate da focolai;
 - disinfestazione: campagna di monitoraggio e verifica dei macrofocolai per la presenza di larve di zanzare ed esecuzione dei trattamenti di disinfestazione con trattamenti larvicidi su tutto il territorio pubblico del Comune di Venezia, nelle caditoie stradali di qualsivoglia tipologia (es.: a griglia o a bocca di lupo) situate su territorio comunale, nelle caditoie presenti nelle aree verdi (giardini, parchi) e in caditoie situate nelle aree di pertinenza degli immobili comunali : nello specifico di caditoie stradali/bocche di lupo, stimate in circa 68.600 (60.600 della terraferma/litorale e 8.000 di Venezia c.s. ed isole) e di quelle presenti nei 20 parchi, nei 60 giardini pubblici e nelle 170 scuole, oltre alla rete di fossati comunali pari a 488 km ca. del Comune di Venezia.
- Attività **straordinaria** consiste, attraverso la creazione di un servizio di "Pronto intervento", nell'esecuzione d'urgenza di interventi di derattizzazioni, disinfestazioni e rimozione di animali morti sul territorio pubblico comunale, segnalati dal Comune o dall'Azienda sanitaria, dal Gestore stesso o dagli utenti, tramite apposito numero verde del Gestore o sistema di segnalazione online del Comune.

- Attività **gestionale** consiste nell'attività di raccolta e di inserimento dei dati relativi agli interventi effettuati e la creazione di un catasto informatico degli stessi con contestuale mappatura GIS delle aree critiche e d'intervento. Nello specifico, il Gestore deve effettuare, nel corso dei monitoraggi e degli interventi ordinari:
- la rendicontazione dell'attività mediante stesura di un rapportino cartaceo ed eventuale documentazione fotografica e conseguente raccolta dei rapporti giornalieri degli interventi effettuati dalle squadre operative;
 - per l'elaborazione di un sistema GIS, l'inserimento dei dati per la creazione di un catasto informatico degli interventi svolti e conseguente storicizzazione;
 - la trasmissione al Comune del rendiconto semestrale e annuale dell'attività svolta.

Per la creazione e la gestione della documentazione prevista (report, mappatura, riepilogo attività svolte) sono da utilizzarsi supporti digitali che consentano una rapida comparazione dei dati.

Frequenza ed orari servizio

Le attività vengono svolte dal lunedì al venerdì, garantendo, per le richieste straordinarie, l'esecuzione dell'intervento nelle 48 ore successive alla richiesta, salvo, comunque, diverse indicazioni da parte del Comune.

Eventuali interventi dettati da emergenze sanitarie e/o richiesti dal Comune in orari diversi da quelli sopra indicati, verranno comunque garantiti, entro le 24 ore successive alla richiesta.

➤ Derattizzazione:

I trattamenti ordinari devono essere concentrati in particolar modo da gennaio a marzo, per riprendere in ottobre e per tutto il periodo invernale, assicurando comunque un controllo del territorio nel corso dell'anno. L'attività straordinaria è sempre garantita nel corso di tutta la durata dell'affidamento.

La durata di un trattamento di derattizzazione in ambiente esterno deve essere limitata ad un tempo massimo 6 settimane. Nel caso in cui, al termine del periodo di intervento, vi siano ancora segnali di presenza di infestazione si può valutare l'opportunità di continuare la derattizzazione dopo un'attenta e puntuale valutazione di quanto svolto e delle criticità emerse.

➤ Disinfestazione:

I trattamenti ordinari con larvicida devono iniziare dal mese di aprile a ottobre e si devono ripetere per 6 cicli (estendibili a 7 in caso di condizioni climatiche sfavorevoli) coprendo la stagione primaverile e post-estiva, fino alle prime variazioni climatiche.

I cicli di trattamento devono tener conto del principio attivo utilizzato in base alle indicazioni fornite dal produttore nella scheda tecnica/etichetta secondo le tempistiche indicative riportate nelle Linee guida regionali. Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti devono essere opportunamente conservate e esibite a richiesta del Comune e dell'Azienda sanitaria.

L'intervallo dei trattamenti deve essere stabilito sulla base delle tipologia di focolaio trattato. Nel caso di eventi meteorologici avversi o di necessità, può essere richiesto dal Comune, sentita l'Azienda sanitaria, un successivo intervento larvicida. Ad inizio stagione, prima dell'avvio dei trattamenti larvicidi, è necessario prevedere

un'attività informativa rivolta alla popolazione per comunicare l'inizio degli interventi sulle aree pubbliche e al tempo stesso per richiamare i cittadini alle proprie responsabilità, predisponendo una ipotesi di calendario operativo consultabile dai residenti sul sito del Comune.

Prodotti e modalità per la derattizzazione:

Gli interventi devono essere eseguiti con attrezzature e prodotti rodenticidi autorizzati dalle competenti Autorità in materia. Il loro utilizzo deve avvenire con la massima cautela possibile nei confronti degli animali non target.

In particolare:

- la collocazione di appositi erogatori di esche (bait-boxes), in plastica e/o metallici, deve avvenire sulla base del principio di precauzione del rischio in base al contesto in cui la ditta deve operare;
- deve essere effettuato il fissaggio e ancoraggio degli erogatori di esche;
- in caso di danneggiamento e/o rottura, l'erogatore deve essere sostituito entro le 48 ore successive dalla scoperta dell'accaduto;
- i principi attivi utilizzati nei prodotti rodenticidi devono essere costituiti da anticoagulanti;
- in caso di necessità deve essere effettuata la sostituzione o aggiunta del prodotto all'interno degli erogatori;
- gli interventi su suolo pubblico devono essere segnalati mediante l'affissione di cartelli e/o etichette adesive con indicazioni relative alla natura del rischio, alla tipologia del principio attivo utilizzato e relativo antidoto in caso di ingestione accidentale, al numero del centro antiveleni, al numero di recapito del Gestore. I cartelli e/ o etichette devono essere di colore appariscente e devono essere apposti sia sugli erogatori di esca che ad altezza uomo e visibili nell'area circostante, con indicazione delle date dell'intervento e dei controlli successivi;
- le esche residue devono essere recuperate e correttamente smaltite;
- le carcasse dei ratti devono essere raccolte e correttamente smaltite.

Prodotti e modalità per la disinfestazione

Gli interventi devono essere eseguiti con attrezzature e prodotti antilarvali autorizzati dalle competenti Autorità in materia. Il loro utilizzo deve avvenire con la massima cautela possibile nei confronti degli animali non target.

Le modalità e i mezzi d'impiego e i prodotti devono essere conformi alle Linee guida regionali. La scelta del prodotto da utilizzare deve essere indirizzata verso quello che, a parità di efficacia, è meno impattante sull'ambiente, in base all'aggiornamento delle conoscenze tecnico-scientifiche.

L'eventuale ricerca di focolai dovrà essere eseguita con campionature larvali, mediante ovitrappole, e catture adulti, attraverso strumentazione di comprovata efficacia e conforme alla metodologia di monitoraggio prevista dalle Linee guida regionali.

Disinfestazione da blatte, zecche, pulci ed altri artropodi molesti

Nel caso si accerti un'infestazione significativa da parte di artropodi molesti, il Comune, su parere dell'Azienda sanitaria, può richiedere al Gestore l'attivazione in

un piano di disinfestazione nei confronti di altri artropodi molesti d'importanza igienicosanitaria (blatte, cimici dei letti, ecc.).

I prodotti utilizzati devono essere insetticidi piretroidi con effetto snidante e, se il caso, si deve programmare un ciclo di interventi atti a colpire tutte le forme giovanili che schiuderanno dalle uova (inattaccabili dall'insetticida).

I prodotti utilizzati devono essere quelli autorizzati dalle competenti Autorità in materia. Gli interventi possono compiersi nei casi segnalati dai Servizi Sociali, nei casi di inconvenienti igienico-sanitari su richiesta del Comune o in seguito a sgomberi ex art 222 T.U.L.S.S.

Disinfestazione da imenotteri pungitori (vespe, calabroni e api)

Su segnalazione del Comune, i trattamenti contro gli imenotteri pungitori (vespe e calabroni) con abbattimento dello sciame e rimozione dei nidi si svolgono solo nelle strutture pubbliche e negli spazi liberi pubblici comunali (scuole, uffici, parchi, giardini, ecc.).

Nel caso di infestazione da api, il Gestore deve ricorrere all'intervento di prelievo dello sciame tramite un apicoltore ; solo nel caso di comprovata incolumità delle persone ed urgenza dell'intervento, con il consenso dell'Azienda sanitaria, si deve procedere all'abbattimento. In caso di difficoltà a raggiungere il nido o in situazioni di comprovata urgenza, il Comune può chiedere la collaborazione operativa del Corpo dei Vigili del Fuoco (come da nota del Ministero dell'interno del 23/06/00 prot. 3403).

Disinfestazione occasionale da altri invertebrati di importanza sanitaria

Il Comune, sentito il parere dell'Azienda sanitaria, può richiedere programmi e interventi straordinari di disinfestazione nei confronti di specie di invertebrati la cui presenza e/o contesto potrebbe rivelarsi di valenza sanitaria.

Disinfestazione occasionale da invertebrati senza alcun interesse sanitario

Gli invertebrati che non hanno rilevanza igienico-sanitaria (es. formiche, porcellini di terra, ecc.) non sono oggetto di trattamento, fatte salve le richieste del Comune sentito il parere dell'Azienda sanitaria.

Disinfezione e sgomberi

Per disinfezione si intende l'intervento che porta all'eliminazione dei microrganismi patogeni dall'ambiente, impedendo così la trasmissione delle malattie infettive dalla fonte di infezione all'individuo.

Su indicazione del Comune, sentito il parere dell'Azienda sanitaria, il Gestore deve eseguire interventi di disinfezione e sanificazione di locali attraverso trattamenti idonei. I prodotti utilizzati sono quelli autorizzati dalla competente Autorità in materia.

Luoghi degli interventi:

- strutture pubbliche a conduzione comunale (asili, materne, nidi, scuole, strutture sociali, uffici comunali, ecc.);
- Aree comunali;

- giardini e parchi pubblici;
- casi segnalati dai Servizi Sociali presso gli assistiti;
- casi di inconvenienti igienico-sanitari su provvedimento comunale ;
- in seguito a sgomberi su provvedimento comunale ex art. 222 T.U.L.S.S.

Negli ultimi tre casi, qualora vi sia la necessità su indicazione del Comune e dell'Azienda sanitaria, è prevista la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei materiali contaminati .

Raccolta, trasporto e smaltimento animali morti rinvenuti in aree pubbliche

Il servizio comprende la raccolta, trasporto a smaltimento dei rifiuti costituiti da carogne e/o carcasse morte di animali morti rinvenuti nelle aree pubbliche. I casi sono segnalati dal Comune, dal Gestore stesso o dagli utenti tramite apposito numero verde del Gestore o sistema di segnalazione online del Comune

Art. 4 Compensazione economica

Il corrispettivo per l'erogazione del servizio è pari a € 850.089 (IVA esclusa) all'anno ed è soggetto all'aggiornamento annuale dell'indice Istat Foi. Il pagamento del corrispettivo avviene con cadenza semestrale, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previa rendicontazione da parte del Gestore e verifica dell'effettuazione del servizio da parte del Comune.

Art. 5 Condizioni di erogazione e standard del servizio

L'erogazione da parte della Gestore dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza. La gestione deve essere impostata secondo i principi di efficienza, chiarezza, trasparenza e di soddisfazione del cliente (cittadino, visitatore, Comune). Devono essere attivate procedure per il controllo della qualità del servizio erogato e del grado di soddisfazione del cliente. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire informazioni relative alle varie tipologie di servizi offerti, intrattenere rapporti con l'utenza e verificarne il grado di soddisfazione attivando un apposito numero verde. Gli standard di servizio fissati in allegato b2) da garantire per ciascuno dei servizi possono essere modificati con apposita determinazione dirigenziale da approvarsi da parte del Direttore competente successivamente alla stipula del presente disciplinare.

Il Comune e il Gestore sono tenuti ad uno stretto coordinamento al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, l'equilibrio ottimale tra qualità, sicurezza, economicità ed efficienza di quanto è regolato dal presente disciplinare, nel rispetto dei ruoli stabiliti dal disciplinare stesso.

Il Comune attiverà verifiche ispettive atte a valutare il mantenimento degli standard di servizio definiti. Gli standard possono essere rivisitati annualmente ove ve ne fosse la necessità. Il Comune conserva la facoltà di indicare al Gestore azioni correttive atte a migliorare la gestione del servizio.

Casi di funzionamento irregolare o d'interruzione del servizio potranno verificarsi soltanto per scioperi, esigenze tecniche non prevedibili o cause di forza maggiore espressamente previste e regolate dalla normativa di settore.

Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere preventivamente e formalmente comunicato al Comune, fatto salvo l'impegno del

Gestore di adottare tutte le misure possibili al fine di ridurre il disagio agli utenti e limitare l'impatto sull'ambiente.

Art. 6 Divieto di cessione a terzi

E' fatto assoluto divieto al Gestore di affidare a terzi, nella loro integrità, lo svolgimento dei servizi affidati. E' tuttavia consentito allo stesso di avvalersi di terzi per lo svolgimento di fasi operative dei servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti e di servizi pubblici e in base ai principi di trasparenza e concorrenza. In questo caso il Gestore è tenuto ad informare il Comune di Venezia di tali attività, con cadenza annuale.

Nel rispetto degli standard dei servizi prefissati, il Gestore ha piena facoltà di utilizzare forme e strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli d'efficienza ed economicità, garantendo comunque l'erogazione del servizio secondo gli standard concordati.

Rimane inteso che il Gestore è l'unico responsabile nei confronti del Comune e degli utenti del servizio, qualsiasi sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi.

Art 7. Modalità di gestione

I servizi affidati e tutte le attività svolte dal Gestore in conseguenza dell'affidamento sono resi ed organizzati nell'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e la normativa vigente e dei regolamenti comunali ed ordinanze comunali in materia. In caso di violazioni di tali norme, il Gestore sarà unico responsabile anche ai fini di eventuali azioni risarcitorie, purchè da questi dipendenti.

Il servizio deve essere espletato da operai specializzati che si avvalgono di attrezzature tecnologiche e logistiche specifiche per lo svolgimento delle operazioni. Gli operatori devono essere provvisti della necessaria professionalità documentata da attestati di frequenza a corsi di formazione/qualificazione e/o aggiornamenti svolti dagli esperti del settore.

Il Gestore osserva e fa osservare dai propri dipendenti, collaboratori, o soggetti da essa comunque aventi causa, le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dalla stessa gestite, espressamente sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o extra-giudizialmente.

Il Gestore svolge i servizi affidati:

- a) con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il periodo dell'affidamento, al fine di una corretta gestione dei servizi affidati e assicurandosi che tale gestione si svolga in condizioni di equilibrio economico - finanziario quale presupposto della regolarità del servizio nel tempo, garantendo gli standard prefissati;
- b) eseguendo gli opportuni controlli e monitoraggi sulla qualità dei servizi forniti, in modo da accertare e garantire costantemente il rispetto dei parametri fissati dalla normativa e degli standard di servizio stabiliti dal presente disciplinare;
- c) destinando costantemente al servizio ed alla gestione delle attrezzature, personale adeguato per numero e professionalità, provvedendo alla sua formazione ed aggiornamento professionale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 3 del Codice di comportamento del Comune, il Gestore, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalla sopra richiamata normativa.

Il Gestore deve garantire i seguenti obblighi di servizio pubblico universale:

a) uguaglianza: l'attività e l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare il Gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti diversamente abili;

b) imparzialità: il Gestore si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

c) continuità: il Gestore garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni, salvi i casi relativi alla forza maggiore e all'esercizio del diritto di sciopero, nelle forme eventualmente regolate dalla legge;

d) partecipazione: il Gestore predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione, in coerenza con il sistema di comunicazione del Comune di Venezia;

e) informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del Gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

f) efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia.

Art. 8 Adempimenti contrattuali

Il Gestore si impegna a:

- fornire tempestivamente, su richiesta del Comune, i dati, le notizie, le informazioni e la documentazione relativi ai servizi regolati dal presente disciplinare che essi riterranno necessario dover acquisire nell'espletamento dell'attività a cui sono preposti;

- uniformare la propria attività alle disposizioni per la protezione e prevenzione antinfortunistica contenute nel Tu sicurezza sui luoghi di lavoro e s.m.c., ed alle eventuali norme in materia di sicurezza;

- riorganizzare gradualmente i propri uffici, nell'ottica dello snellimento delle procedure operative e dell'informatizzazione della tenuta degli atti;

- far osservare, sia al personale interno che agli addetti esterni, un comportamento rispettoso e consono ai servizi prestati;

- rendere il personale del gestore facilmente identificabile attraverso l'utilizzo di appositi cartellini di riconoscimento;

Il Comune si impegna a:

- raccordare l'attività svolta dal Gestore con le politiche ed i programmi specifici

adottati dal Comune nell'ambito suddetto;

- agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del Gestore anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Art. 9 Responsabile tecnico del servizio

Il Gestore deve indicare il nominativo del responsabile tecnico del servizio e, del suo sostituto in caso di assenza, che dovranno essere in possesso dei requisiti tecnico professionali, così come specificati nella Legge n. 82 del 25 gennaio 1994 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione di derattizzazione e di sanificazione).

Il Tecnico Responsabile del Servizio, è il referente unico con i compiti di coordinamento ,ovvero deve seguire, controllare e coordinare globalmente il personale incaricato dello svolgimento del servizio di cui all'oggetto.

Tale responsabile (o suo sostituto) dovrà essere dotato di telefono cellulare per offrire la massima disponibilità, sia durante i normali orari di servizio, sia al di fuori di essi per eventuali emergenze.

Le relazioni periodiche dovranno essere firmate da tale responsabile e consegnate nei tempi previsti agli uffici preposti del Comune.

Art. 10 Strumenti di controllo

Il Gestore ai fini del controllo sull'applicazione del presente disciplinare dovrà inviare un rapporto semestrale sull'attività svolta e un rapporto annuale conclusivo.

Il Gestore si obbliga a tenere una distinta contabilità per i servizi regolati dal presente disciplinare rispetto al bilancio complessivo della società, che consenta la rilevazione dei costi del servizio specifico.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, il Comune, attraverso gli uffici competenti, procederà a controlli e verifiche sul livello e gli standard del servizio reso, sullo stato di applicazione del disciplinare di servizio e sull'osservanza delle norme stabilite dal disciplinare stesso, secondo i tempi e le modalità preventivamente comunicate al Gestore.

Art. 11 Inadempienze, sanzioni e penali

Salvo motivi riconosciuti validi dal Comune e previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito, costituisce inadempienza contrattuale:

- La mancata presentazione da parte del Gestore dei rapporti periodici sull'attività svolta del presente disciplinare;
- Il mancato raggiungimento, per ciascuno dei servizi regolati dal presente disciplinare, degli standard del servizio.

Ciascuna inadempienza è sanzionata come segue:

- a) per inadempienze al primo verificarsi con una penalità pari a 500 euro;
- b) per inadempienze ripetute con una penalità pari a 1.000 euro.

Per l'applicazione delle suddette penali, il Comune potrà chiedere, con apposito provvedimento, l'erogazione di prestazioni aggiuntive, tra quelle regolate dal presente disciplinare, sino alla concorrenza dell'importo della sanzione, sulla base

del costo di tali prestazioni.

Art. 12 Modifiche, aggiornamenti e rinnovi

Qualora si rendesse necessario prima della scadenza, le Parti, di comune accordo, possono procedere a modifiche e aggiornamenti delle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

In ogni caso, le parti si impegnano ad effettuare una verifica tecnico economica delle condizioni contrattuali alla scadenza di ogni anno contrattuale, rendicontando le condizioni di gestione.

Nel caso in cui si rendesse necessaria la fornitura di maggiori prestazioni di servizio dovute ad urgenze o ad altri motivi di igiene e sanità o di pubblica utilità, il Gestore si impegna comunque a garantire il servizio, come richiesto dal Comune, dietro il pagamento del corrispettivo dovuto al Gestore.

Qualsiasi modifica, aggiornamento o rinnovo del presente disciplinare deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità e approvata dai competenti Organi comunali.

Art. 13 Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le parti, non risolte in via conciliativa, si farà ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente è quello del Tribunale di Venezia.

Art. 14 Risoluzione del disciplinare

Il Comune potrà risolvere il disciplinare in caso d'inadempienze di particolare gravità e nei casi sotto indicati:

- In caso di fallimento del Gestore,
 - In caso di ripetute, gravi mancanze o violazione di norme, nella gestione del servizio e nell'applicazione del presente disciplinare,
 - In caso di interruzione generale del servizio per una durata superiore a 3 giorni, imputabile a colpa grave o a dolo del Gestore.

Il Comune, per mezzo di diffida, è tenuto a contestare per iscritto ogni addebito e concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le inadempienze di cui ai punti sopra.

In caso di risoluzione del disciplinare secondo quanto previsto dal presente articolo, il Gestore dovrà proseguire la gestione dei servizi regolati nel disciplinare, alle medesime condizioni, sino al subentro del nuovo Gestore, fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni, oneri e spese derivanti dall'inadempimento.

Art.15 Recesso

Il Comune ha la facoltà di cessazione anticipata dell'affidamento, fatto salvo il preavviso motivato al Gestore di almeno 6 mesi e salvo indennizzo allo stesso per il recupero degli investimenti non ancora ammortizzati.

Il Gestore ha la facoltà di recedere dal presente affidamento con preavviso motivato di almeno 6 mesi, fatta salva l'esigenza di prosecuzione del servizio fino

all'individuazione del nuovo Gestore da parte del Comune.

Il Comune può recedere anticipatamente dal disciplinare nel caso in cui il procedimento di iscrizione all'elenco ANAC del Gestore non dovesse concludersi positivamente.

Art.16 Regolazione dei rapporti fra Comune e Gestore

Alla scadenza del disciplinare o in caso di risoluzione anticipata o recesso:

a. i beni consegnati al Gestore, in quanto strumentali all'esercizio del servizio e quelli realizzati dal gestore nel corso dell'affidamento, dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione, compatibilmente all'usura dovuta all'uso ed al trascorrere del tempo;

b. i beni realizzati od acquisiti dal Gestore con risorse fornite dal Comune, saranno riconsegnati gratuitamente al Comune;

c. i beni immobili e gli impianti strumentali al servizio, realizzati dal Gestore con risorse proprie, sono obbligatoriamente trasferiti al Gestore subentrante dietro corresponsione di un indennizzo pari al valore contabile dei beni.

Art. 17 Privacy

Il Gestore è tenuto ad utilizzare i dati personali forniti dal Comune e da esso autonomamente reperiti, esclusivamente per lo svolgimento dei servizi previsti nel presente disciplinare, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento (Ue) 2016/679

A tale scopo il Gestore si impegna a far sì che tutti i dati siano trattati per le finalità connesse con il presente disciplinare, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Il Gestore si impegna a non divulgare – anche successivamente alla scadenza di questo disciplinare – notizie di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ad impedire che altri eseguano copie, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui sia venuta in possesso in ragione del presente disciplinare.

Art. 18 Spese

Tutte le spese di registrazione dipendenti e conseguenti alla stipulazione del presente disciplinare sono a carico del Gestore.

Art.19 Elezione del domicilio

Agli effetti delle comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente disciplinare, le parti eleggono domicilio:

per il Comune, in San Marco 4136, Venezia

per il Gestore, in Santa Croce, 489, Venezia.

Venezia il _____

Per il Comune

Per il Gestore